

Francavilla al mare li 10/03/2024

Spett.le

**MINISTERO Dell'Ambiente e Della  
Sicurezza Energetica**

Alla C.a. Responsabile del Prodedimento

Dott.ssa Claudia Pieri

Pec: [va-5@mite.gov.it](mailto:va-5@mite.gov.it)

**Oggetto:** Progetto di un impianto eolico offshore denominato "Parco eolico off-shore Medio Adriatico" per la produzione di energia elettrica, collocato nel Medio Adriatico, di potenza pari a 800 MW e di un impianto storage di potenza pari a 200 MW

Istruttoria tecnica CTPNRR-PNIEC

Codice procedura (ID\_VIP/ID\_MATTM): 10572

**Osservazione al posizionamento della buca giunti e cabina di trasformazione**

Pregiatissima Dottoressa, io sottoscritto Pelliccia Angelo

le scrivo in qualità di  
proprietario delle particelle del comune di Ortona (CH) , a  
seguito di consultazione del portale del Ministero dell'ambiente ho notato che è stato depositato un  
progetto in fase di valutazione, per la costruzione di un Parco Eolico off-shore, tra la documentazione  
presente ho constatato che la cabina di trasformazione e la buca giunti sono ubicate sulle particelle 23 e  
1053 del foglio 1 di Ortona, essendo le stesse di mia proprietà vi evidenzio che il lotto su cui si vuole  
intraprendere tale opera secondo il PRG prodotto nel 2007 e approvato dopo tante battaglie ambientali  
solo nel 2022 ha come destinazione Turistico ricettiva, essendo prospiciente il mare è rientrante nella  
fascia dei 300 mt. dalla costa, sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi art. 142 Dlgs. 42/2004, ricade  
all'interno della Zona di Pericolo Idraulico Medio/Alto in relazione al Piano di Difesa dalle Alluvioni, ai sensi  
della Legge 183 del 18/05/1989, L.R. 81 del 16/09/1998 e L.R. 43 del 24/08/2001, ed inoltre rientra  
nell'area di interesse del Parco della Costa Teatina ed all'interno dell'area urbana della contrada Postilli.  
**Stante quanto sopra vi chiedo la possibilità di ubicare in area diversa l'ammarraggio a terra dei cavi, il  
posizionamento della Cabina di Trasformazione e la fossa di giunzione tra Cavo Marino/Terrestre.**

A tale proposito vi segnalo che in corrispondenza della foce del fiume foro, vi sono aree di competenza di  
Enti locali come Comune di Ortona e Provincia di Chieti e Consorzio di Bonifica, residui di esproprio per la  
costruzione della viabilità Postilli Riccio, tali aree distanti appena 200 mt dal punto scelto per le operazioni  
di terra sono allo stesso tempo raggiungibili sia via mare che via terra per tutte le lavorazioni del caso e  
sono meno impattanti visivamente nel contesto in cui si trovano, essendo sottostanti il ponte su fiume foro  
e non visibili dalle viabilità ordinarie.

Oltre a questi punti, si potrebbe optare per qualche area all'interno del porto di Ortona o altre aree in corrispondenza del porticciolo di Francavilla al mare che non impattano direttamente sulle Proprietà private.

Inoltre, vi evidenzio che da verifica del particellare di esproprio il valore reale di mercato delle p.lle 23 e 1053 del foglio 1 di Ortona è di 180,00 €/mq. sulla base della destinazione urbanistica e da verifiche di atti di vendita per aree simili nella zona verso la stazione di Tollo e da quanto corrisposto a livello di IUC/IMU all'amministrazione comunale del Comune di insidenza del terreno in questione, che è di 1.411 euro/anno che da tempo corrisponde all'amministrazione Comunale, anche se è stato perfezionato solo pochi mesi fa il PRG.

L'attività come proposta impatterebbe in maniera significativa sull'intera zona, con perdita di valore e sconfigurazione del lotto e improduttività ai fini turistici della restante parte di proprietà.


Certi di una fattiva collaborazione porgo distinti saluti

Pelliccia Angelo



Vi si allegano:

- Tavola vincoli ambientali sull'area
- Tavola del Parco Nazionale della Costa Teatina
- Certificato di destinazione urbanistica p.lle 23 e 1053
- Determina Approvazione del PRG del Comune di Ortona
- Nota inviata NP Francavilla



*Felle Sp.*



# CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile  
PROVINCIA DI CHIETI

## DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA

n. 1 del 10/05/2022

### OGGETTO: PIANO REGOLATORE GENERALE – APPROVAZIONE DEFINITIVA DELLO STRUMENTO URBANISTICO.

L'anno **duemilaventidue** il giorno **dieci** del mese di **maggio** alle ore **13:00**, nella sala Consiliare del Comune di Ortona, l'ing. LUCIANO DI BIASE Commissario ad Acta, nominato con determina n. DPC /40 del 15/3/2022 del Dipartimento Territorio – Ambiente -DPC- Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio della Regione Abruzzo, acquisita in pari data al prot. n. 10330, per il procedimento sostitutivo regionale di approvazione del Piano Regolatore Generale del Comune di Ortona e assistito dal Segretario Generale, **dott.ssa EVELINA DI FABIO**, ha adottato la seguente deliberazione sull'argomento in oggetto;

### IL COMMISSARIO AD ACTA

#### PREMESSO che:

- con deliberazione del C.C. n. 37 del 21.12.2007 veniva adottato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della L.R. n. 18/1983 e con le procedure di cui all'art. 43 della L.R. 11/1999 il Piano Regolatore Generale del Comune di Ortona;
- a seguito di pubblicazione, controdeduzione e conferenza di servizi con deliberazione di C.C. n. 76 del 21.11.2011 lo stesso veniva approvato;
- con sentenze nn. 547/12 e 557/12, pubblicate mediante deposito il 28.12.2012, il TAR Abruzzo sez. di Pescara accoglieva i ricorsi amministrativi attivati da terzi e annullava il Piano Regolatore Generale;
- veniva conseguentemente riattivato l'iter di redazione, mediante revisione integrazione e modifica del PRG annullato, seguendo un nuovo percorso autonomo;

**RICHIAMATO** il procedimento di revisione del PRG precedentemente annullato che consta delle seguenti fasi:

- con delibera di C.C. n. 07 del 28.01.2013 venivano indicate le linee-guida della revisione dello strumento urbanistico;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 59 del 12.04.2013 venivano definite le linee guida per la costituzione di un apposito "Ufficio di Piano", composto sia da risorse interne all'Amministrazione Comunale sia da professionisti esterni;
- con Determinazione Dirigenziale n. 405 del 05.06.2013 venivano nominati i componenti dell'Ufficio di Piano;

- con Determinazione Dirigenziale n. 713 del 14.10.2013 veniva affidato l’incarico per la redazione dello studio geologico ai fini dell’acquisizione del parere del Genio Civile ai sensi dell’art. 89 del D.P.R. 380/2001 e delimitazione zone PAI ed orli di scarpata al Geol. Massimo Mangifesta;
- con Determinazione Dirigenziale n. 774 del 07.11.2013 veniva affidato l’incarico per la redazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano Regolatore all’Arch. Luisa Volpi;
- con Determinazione Dirigenziale n. 775 del 07.11.2013 veniva affidato l’incarico per la redazione di Studi di Microzonazione Sismica ai sensi dell’art. 89 del D.P.R. 380/01 e della LR 28/2011 al Geol. Davide D’Errico;
- con Determinazione Dirigenziale n. 802 del 18.11.2013 veniva affidato l’incarico per il censimento degli edifici rurali abbandonati o non più necessari alle esigenze delle aziende agricole ai sensi dell’art. 69 della L.R. 18/83 al Dott. Agr. Carlo Civitarese;
- con delibera di C.C. n. 14 del 07.03.2014:
  - il PRG di Ortona si dichiarava assoggettabile a VAS;
  - si approvava il Documento Programmatico di Piano, quale strumento operativo di attuazione delle linee d’indirizzo di cui alla delibera di C.C. 28.01.2013 n° 7, in considerazione di quanto emerso in sede di copianificazione con la Provincia di Chieti;
  - si prendeva atto del Rapporto dell’attività svolta con l’iniziativa “Territori in Ascolto” di cui alla deliberazione di giunta comunale del 13.12.2013 n° 235;
  - si dava avvio alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), entrando in consultazione ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 152/2006;
  - si approvava, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs 152/2006, il Rapporto Ambientale Preliminare VAS;
  - si precisava che il Comune di Ortona è l’autorità procedente e l’autorità competente VAS;
  - si individuavano le Autorità Competenti in materia ambientale (ACA);
- con Determinazione Dirigenziale n. 434 del 24.08.2015 veniva modificata la composizione dell’Ufficio di Piano a seguito della cessazione in comando dell’Arch. Margherita Fellegara presso il Comune di Ortona;
- con delibera G.C. n. 217 del 15.10.2015 si prendeva atto del documento “Territori in Ascolto, seconda edizione, 2014, rapporto sulle attività svolte”;
- con Determinazione Dirigenziale n. 588 del 07.12.2015 l’incarico per l’aggiornamento del Piano Regolatore Generale (P.R.G.) del Comune di Ortona (FASE II) veniva affidato all’Arch. Luisa Volpi;
- l’Arch. Luisa Volpi, in data 19.04.2016, con assunzione al protocollo comunale n. 10843, consegnava gli elaborati di piano;
- la stessa professionista, con nota prot. n. 19550 del 05.07.2016, a seguito di indicazioni fornite dall’Amministrazione, trasmetteva gli elaborati di piano aggiornati;
- con delibera di C.C. n. 92 del 28.07.2016 si prendeva atto dello studio di Microzonazione Sismica ai sensi dell’art. 89 del D.P.R. 380/2001 e della LR 28/2011 elaborato dal Dott. Geol. Davide D’Errico trasmesso in data 02.03.2016;
- con nota prot. 22638 del 04.08.2016 lo studio di cui al punto precedente veniva inviato al Servizio Genio Civile Regionale di Chieti ai fini del rilascio del parere di cui all’art. 89 del DPR 380/01;
- con nota Prot. RA/103626/DPC029 del 24.11.2016 la Regione Abruzzo, Servizio Prevenzione dei Rischi di Protezione Civile, comunicava l’avvenuta validazione dello studio di Microzonazione Sismica di Primo Livello;

- con delibera di C.C. n. 153 del 06.12.2016 veniva recepito lo studio di Microzonazione Sismica di primo livello ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 380/01 e della LR 28/2011, elaborato dal Geol. Davide D'Errico e validato dalla Regione Abruzzo in data 24.11.2016;
- in data 23.12.2016 con nota Prot. RA/0127852/16 veniva espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. n. 380/01 da parte del Servizio Genio Civile Regionale di Chieti;
- in data 05.01.2017 veniva depositata la proposta di Delibera di Consiglio Comunale n. 2/2017 ad oggetto *“Piano Regolatore Generale - Revisione, integrazione ed aggiornamento dello strumento urbanistico adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37/2007”*;
- che la proposta di Delibera di Consiglio Comunale veniva inserita nell'ordine del giorno del Consiglio Comunale convocato per il giorno 13.02.2017;
- che la Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 13.02.2017 veniva ritirata con 8 voti favorevoli e 7 astenuti;
- con Determinazione Dirigenziale n. 841 del 31.07.2018 è stata superata la denominazione di *“Ufficio di Piano”* precedentemente costituito stante la partecipazione di tutto il Servizio Programmazione e Gestione del Territorio del Settore 3 ed è stato nominato RUP l'arch. Domenico Silvestri, Responsabile del Servizio Stesso;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1022 del 18.09.2018, a seguito delle dimissioni dell'Arch. Luisa Volpi, è stato affidato l'incarico per il completamento della fase definitiva del Piano Regolatore Generale (P.R.G.) del Comune di Ortona, al Prof. Arch. Roberto Mascarucci già consulente scientifico nel procedimento di redazione della proposta di PRG;

**PRESO ATTO** che,

successivamente al ritiro della Delibera di Consiglio Comunale del 13.02.2017, la nuova Amministrazione Comunale ha ripreso il progetto di PRG e, ai sensi della L.R. 18/83, con Delibera di Consiglio Comunale n. 81 del 20.10.2018 è stato adottato il nuovo Piano Regolatore Generale di questo Comune a firma del Prof. Roberto Mascarucci, ai sensi dell'Art. 10 della Legge Regionale n. 18/1983 e con le procedure di cui all'Art. 43 della L.R. 11/1999;

gli atti e gli elaborati relativi PRG sono stati depositati presso la segreteria di questo Comune, per 45 giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso sul B.U.R.A. n. 42 del 31.10.2018, oltre che a mezzo di manifesti murari e sul quotidiano *“Il Messaggero”* a diffusione regionale;

le 472 osservazioni presentate sono state sottoposte all'esame dell'Ufficio Programmazione e Gestione del Territorio di questo Comune che in virtù di quanto disposto all'art. 10 della L.R. 18/1983 ha provveduto alla graficizzazione delle stesse sulle tavole di zonizzazione;

il PRG è stato controdedotto dal Consiglio Comunale con le seguenti delibere:

- Delibera CC n. 08 del 15.02.2020;
- Delibera CC n. 09 del 17.02.2020;
- Delibera CC n. 49 del 05.06.2020;
- Delibera CC n. 50 del 06.06.2020;
- Delibera CC n. 51 del 18.06.2020;
- Delibera CC n. 52 del 19.06.2020;
- Delibera CC n. 57 del 14.07.2020;
- Delibera CC n. 58 del 15.07.2020;
- Delibera CC n. 68 del 20.08.2020;

A seguito delle controdeduzioni, l'Ufficio ha provveduto all'adeguamento cartografico del Piano ed il progettista Prof. Roberto Mascarucci ha redatto le modifiche alle NTA necessarie all'adeguamento alle controdeduzioni del consiglio comunale e la relazione sul piano controdedotto in data 23.02.2021, con le seguenti conclusioni: “ *In definitiva, dunque, agli effetti della considerazione finale dello scarto tra piano adottato e piano controdedotto, sono emblematici i seguenti dati di sintesi: - il consumo di suolo aumenta di 358.846,68 metri quadri (pari al 4,05%); - la capacità insediativa supera il dimensionamento massimo di 146 abitanti (pari allo 0,43%); - la dotazione di aree a standard è di 23,39 metri quadri per abitante (invece di 24,00). Si ritiene che dette differenze minime possano essere considerate irrilevanti rispetto alla impostazione generale del piano, sia perché ricomprese nel margine di errore delle misurazioni effettuate alla scala delle tavole di piano, sia perché comunque soggette alla successiva approssimazione della fase attuativa.*”;

**PRESO ATTO** che a seguito delle verifiche e trasposizioni delle controdeduzioni consiliari sono state rilevate dall'ufficio le seguenti incongruenze che possono essere sanate come nel seguito verrà esposto:

1. osservazione n. 417 controdedotta con DCC n. 57 del 14.07.2020 che ha stabilito un “accoglimento parziale trasformando l'area individuata con le particelle n. 5010, 5012, 5014, 5015, 5016, del foglio n. 40 attualmente in zona D1, in zona F1” – Detta area è di competenza del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'area Chieti-Pescara (ASI Val Pescara); in essa si opera secondo quanto previsto dal Piano Regolatore Territoriale (PRT);
2. per quanto riguarda la delimitazione dell'Area ASI Val Pescara, si rimanda alla cartografia allegata alla variante generale al P.R.T. del Consorzio A.S.I. Val Pescara;

**PRESO ATTO**, relativamente al procedimento di VAS:

- in data 24 marzo 2021, con assunzione al protocollo comunale n. 9960, l'Arch. Luisa Volpi ha trasmesso il Rapporto Ambientale VAS aggiornato in base alle controdeduzioni e alle osservazioni;
- con determinazione Dirigenziale n. 670/2021 del 12.04.2021 si è proceduto con la presa d'atto e l'approvazione del rapporto ambientale e con contestuale avvio della consultazione ai sensi dell'Art. 14 del D.Lgs 152/2006;
- con nota prot. 12435 del 14.04.2021 sono stati trasmessi la proposta di piano, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica alle autorità con competenza ambientale (ACA);
- che al termine della consultazione ambientale sono arrivate n. 31 osservazioni da parte di cittadini e associazioni e n. 6 osservazioni da parte delle ACA;
- che le osservazioni sono state inviate alla progettista della VAS arch. Luisa Volpi al fine della loro valutazione puntuale e dell'adozione delle modifiche necessarie al rapporto ambientale;
- che in data 27.09.2021, con assunzione al protocollo generale n. 31620, la professionista ha rimesso il rapporto ambientale finale con il quale viene dato atto che il nuovo PRG del Comune di Ortona risponde ai criteri di sostenibilità che costituiscono il riferimento di base della procedura VAS;
- che con Determina n. 194/1853 del 10.10.2021 il Dirigente, su proposta del RUP, ha approvato il rapporto ambientale finale a firma dell'arch. Luisa Volpi, concludendo la procedura di VAS ed esprimendo parere positivo ai sensi dell'Art. 15 del D.lgs. 152/2006, circa la compatibilità ambientale della proposta di Piano a condizione che: si ottemperi a tutte le indicazioni contenute nel Rapporto Ambientale e venga data piena attuazione al piano di monitoraggio previsto nel Rapporto Ambientale;

**PRESO ATTO**, relativamente al procedimento di adeguamento del piano Regolatore Adottato:

- con nota prot. n. 8179 del 10.03.2021, il PRG adottato e controdedotto è stato inviato alla Provincia di Chieti, ai sensi dell'Art. 10, comma 6, della LR. 18/1983;
- con nota prot. n. 18228 del 4 giugno 2021 è stata indetta e convocata la Conferenza dei servizi ai sensi della L. 241/90, art. 14 e segg. per l'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento di formazione del nuovo strumento urbanistico;
- che la succitata Conferenza dei Servizi è stata debitamente pubblicizzata mediante inserimento sull'Albo

Pretorio on line del Comune al n. 1573 dal 07.06.2021 al 04.09.2021;

- che entro il termine di cui al comma 2, lettera c) dell'art. 14-bis, sono pervenuti i seguenti pareri allegati alla presente delibera (lettere A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P sottoindicate) da parte di Amministrazioni coinvolte nella conferenza:

	ENTE	SERVIZIO/UFFICIO	PROT.	DATA	PARERE
A	Agenzia delle Dogane e dei Monopoli		19451	16/06/2021	Favorevole
B	Comando Provinciale VV.FF.		19648	17/06/2021	Favorevole
C	RFI - Rete Ferroviaria Italiana Direzione Territoriale Produzione		19875	21/06/2021	Favorevole con prescrizioni
D	REGIONE ABRUZZO	Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio	20364	24/06/2021	Favorevole
E	Agenzia del Demanio		20465	24/06/2021	Favorevole
F	Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – Capitaneria Porto di Ortona		22840	17/07/2021	Favorevole
G	REGIONE ABRUZZO	Servizio Genio Civile di Chieti . DPC021	23698	22/07/2021	Favorevole
H	REGIONE ABRUZZO	Servizio Gestione e Qualità delle Acque	24050	26/07/2021	non competente
I	Autorità di Sistema Portuale Del Mare Adriatico Centrale	Direzione Tecnica	27966	31/08/2021	Favorevole con riserva
L	Autostrade per l'Italia S.P.A.		27276	25/08/2021	Favorevole con prescrizioni
M	ANAS SpA		27448	26/08/2021	Favorevole con prescrizioni
N	ASL n. 02		28356	01/09/2021	Favorevole con prescrizioni
O	TUA S.P.A.		28431	02/09/2021	Favorevole
P	Provincia di Chieti	Servizio Urbanistica e Pianificazione Territoriale	27604	27/08/2021	Favorevole con prescrizioni

- che per le Amministrazioni che non hanno inviato il proprio parere vale quanto previsto dal comma 4 dell'art.14-bis della L. 241/90: *“Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni.”*;
- che in data 9/9/2021 prot. n.29479 è pervenuto il parere favorevole con prescrizioni della Soprintendenza BB.AA. (Allegato Q), successivamente alla scadenza del termine perentorio assegnato per la conclusione del procedimento;
- che comunque, l'Ufficio con nota n. 30180 del 15.09.2021 ha trasmesso tutti i pareri pervenuti al Progettista del Piano;
- che il Progettista, in data 20.09.2021, con nota acquisita al protocollo n. 30624, ha rimesso parere tecnico consultivo sui rilievi avanzati dagli enti convocati, condiviso dall'Ufficio;
- con determinazione Dirigenziale n. 196/1854 del 10.10.2021 si è dato atto della positiva conclusione del procedimento di Conferenza dei Servizi;

**ATTESO** che il parere favorevole del Servizio Genio Civile della Regione Abruzzo, di cui all'art. 89 del D.P.R. n.380/01 è stato acquisito preliminarmente all'adozione del P.R.G., giusta nota prot. RA/0127852/16 del 23.12.2016 e che lo stesso è stato confermato nell'ambito della conferenza di servizi come da citata nota n. 23698 del 22.07.2021;

**PRESO ATTO**, altresì, che:

- a seguito di verbale di seduta deserta n. 38 del 18.12.2021 a causa di incompatibilità e conflitto di interessi dichiarati dai consiglieri stessi i quali si sono astenuti ai sensi degli Art. 35 della L.R. 18/1983 e Art. 78, comma 2, del D.Lgs 267/2000, in data 4 gennaio 2022, con nota prot. n. 236, il Segretario Generale ed il Responsabile del Procedimento hanno inviato alla Regione Abruzzo la richiesta di nomina di un Commissario ad Acta per l'approvazione definitiva del Piano Regolatore Generale;
- la Regione Abruzzo con nota prot. n. 0102029/22 del 15.03.2022 ha trasmesso la Determinazione n. DPC/40 del 15.03.2022 acquisita in pari data al protocollo del Comune. n. 10330, con la quale l'incarico di Commissario ad Acta è stato conferito all'Ing. Luciano Di Biase;

**EFFETTUATE** le verifiche procedurali presso il Servizio Programmazione e Gestione del Territorio con il Responsabile del Procedimento Arch. Domenico Silvestri;

**ACQUISITO** il parere reso in ordine alla regolarità tecnica, dal Dirigente del Settore 3 - Attività Tecniche e Produttive, espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

**VISTI:**

- la Legge Urbanistica Regionale n. 18/83 e s.m.i.;
- la Legge Urbanistica Nazionale n. 1150/1942;
- la L.R. n. 28/2011;
- il D. Lgs. n. 152/2006;
- il Testo Unico Enti Locali D.Lgs. n. 267/2000;

## **D E L I B E R A**

di ritenere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale della presente, della quale costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della L.07.08.1990, n.241 e per l'effetto:

**1. RIFORMARE** parzialmente in autotutela:

1. la delibera di Consiglio n. 57 del 14.07.2021 nella parte in cui dispone per l'osservazione n. 417 un accoglimento parziale trasformando l'area individuata con le particelle n. 5010, 5012, 5014, 5015, 5016, del foglio n. 40 attualmente in zona D1, in zona F1, proponendo il non accoglimento, visto che non viene suggerita un'area specifica su cui creare l'area di sosta”;
2. per quanto riguarda la delimitazione dell'Area ASI Val Pescara, si rimanda alla cartografia allegata alla variante generale al P.R.T. del Consorzio A.S.I. Val Pescara;

**2. PRENDERE ATTO** dell'esito della conferenza dei servizi semplificata e in modalità asincrona (L. 241/90 nel testo vigente art. 14-bis) indetta dal Servizio Programmazione e Gestione del Territorio con nota prot.n. 18228 del 4 giugno 2021 e della riunione sincrona tenutasi in data 31.08.2021 il cui verbale è stato trasmesso agli Enti convocati con nota prot. 32096 del 30.09.2021 e dei pareri espressi dalle Amministrazioni coinvolte nella conferenza;

**3. PRENDERE ATTO** inoltre dei singoli pareri, allegati alla presente, nonché delle controdeduzioni e necessarie modifiche agli elaborati progettuali come nel seguito dettagliate:

- **Parere A** - Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – nessuna controdeduzione e modifica necessarie;
- **Parere B** - Comando Provinciale VV.FF. – nessuna controdeduzione e modifica necessarie;

- **Parere C** - RFI - Rete Ferroviaria Italiana Direzione Territoriale Produzione – nessuna controdeduzione e modifica necessarie;
- **Parere D** - Regione Abruzzo - Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio – nessuna controdeduzione e modifica necessarie;
- **Parere E** - Agenzia del Demanio - nessuna controdeduzione e modifica necessarie;
- **Parere F** - Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – Capitaneria Porto di Orto nessuna controdeduzione e modifica necessarie;
- **Parere G** - Regione Abruzzo - Servizio Genio Civile di Chieti. DPC021– nessuna controdeduzione e modifica necessarie;
- **Parere H** - Regione Abruzzo - Servizio Gestione e Qualità delle Acque – nessuna controdeduzione e modifica necessarie;
- **Parere I** - Autorità di Sistema Portuale Del Mare Adriatico Centrale – nessuna controdeduzione e modifica necessarie;
- **Parere L** - Autostrade per l'Italia S.P.A. - nessuna controdeduzione e modifica necessarie;
- **Parere M** - ANAS SpA - nessuna controdeduzione e modifica necessarie;
- **Parere N – ASL Lanciano Vasto Chieti:**
  - 1) Si precisa che la fascia di rispetto cimiteriale era di 50 m sia nel PRG dell'80 che in quello del '94 in quanto è già stata acquisita specifica deroga con l'approvazione dello strumento urbanistico da parte della Regione Abruzzo con Delibera del Consiglio Regionale n. 189/7 del 22.02.1980;
  - 2) Premettendo che la previsione di aree per il commiato discende da una legge in materia cimiteriale e non urbanistica ed i progettisti non ne hanno ritenuto necessaria l'introduzione, si dà atto che sono state approvate due variante puntuali semplificate ex. Art. 8. DPR 160/2010 che coprono le effettive necessità del territorio;
  - 3) non si ravvede la necessità di individuare aree per forme di spettacolo itinerante in quanto è possibile autorizzare l'uso di aree pubbliche (come già attualmente si attua);
  - 4) per i siti tecnologici si rimanda alla futura progettazione di apposito Piano urbanistico;
  - 5) dato atto che lo stabilimento ENI in c.da Peticcio era già presente alla data dell'entrata in vigore del Decreto MIT 2001, e non essendo previste nuove zone di espansione nell'intorno, non si ravvedono modifiche da apportare agli elaborati del piano;
  - 6) la gestione dei rifiuti è in capo ad ECOLAN spa e non si ravvede la necessità di ottemperare a tale richiesta, posto che potrà essere oggetto di eventuale variante puntuale discendente dall'approvazione di specifica opera pubblica;
  - 7) la richiesta di verifica dei *“requisiti allocativi previsti dalle specifiche norme di settore”* relativa a scuole e nidi infanzia si ritiene ottemperata dalle valutazioni tecniche dei progettisti e rinviabile agli specifici progetti di realizzazione/ampliamento;
  - 8) il piano di classificazione acustica è oggetto di affidamento al gruppo di lavoro dei progettisti e sarà sviluppato sulla base del PRG approvato;
  - 9) tali opere afferiscono all'interesse nazionale e quindi prevalgono sulla programmazione territoriale locale che non è competente nel merito;
  - 10) la materia delle barriere architettoniche non afferisce all'ambito di applicazione del PRG;
  - 11) tale previsione non sarebbe possibile in carenza del piano di caratterizzazione acustica e non è stata ritenuta necessaria da parte dei progettisti;
  - 12) sono stati aggiornati i riferimenti normativi agli artt. 11, 26, 32, 34, 39, 41, 53 e 61 delle NTA;
- **Parere O** – Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) spa - – nessuna controdeduzione necessaria;
- **Parere P - Provincia di Chieti:** si prende atto del parere e della dichiarazione del progettista che ne ha tenuto conto in sede di predisposizione degli elaborati progettuali;
- **Parere Q – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province CH-PE** (pervenuto oltre i termini perentori di cui al punto 3) della convocazione della Conferenza dei Servizi e quindi non vincolante per l'Ente)
  - 1) E' stato aggiornato l'Art. 47, comma 4, delle NTA, stralciando le attività di piscine e giochi

- d'acqua all'aperto, discoteche e locali da ballo all'aperto e centri fitness all'aperto;
- 2) L'altezza massima prevista per la zona B3 è di m 7,50 che consente la realizzazione di edifici di due piani fuori terra;
  - 3) Tenendo in debita considerazione la sensibilità dell'indirizzo espresso in relazione alle nuove zone C, si ritiene che il parere espresso dalla Soprintendenza possa essere rinviato alla fase di specifica autorizzazione degli interventi di comparto in cui potrà essere esercitata a pieno la funzione di indirizzo e controllo;
  - 4) si tratta di un piano esecutivo previgente che può essere modificato solo a seguito di specifica variante;
  - 5) la zona D1 non rientra nelle competenze pianificatorie di questo Comune, la zona D2 è relativa ad un piano esecutivo previgente, le zone D3 prevedono piccole attività produttive;
  - 6) la zona è storicamente occupata dal deposito ENI; per un recente intervento la Soprintendenza ha espresso parere favorevole prot. 7545-P del 22.12.2020;
  - 7) visto il parere favorevole per le zone sottoposte ad espansione residenziale di Ripari di Giobbe ed Acquabella; il medesimo approccio va riferito anche al Piano attuativo preesistente in località Torre Mucchia (cui sono state "aggiunte" in sede di osservazioni delle zone di espansione);
  - 8) posto che il Piano Paesistico è prevalente sul PRG e quindi già cogente, è implicito il rispetto della normativa tecnica di attuazione del Piano Regionale Paesistico;
  - 9) ricordando che tale zona attualmente è "bianca" e quindi non normata perché non nella diponibilità dell'amministrazione comunale; si ritiene che il parere espresso possa essere tenuto presente nel futuro;
  - 10) in tale area sono già presenti delle strutture; con l'attuale piano è contemplata la riconversione in attività ricettiva;
  - 11) l'Art. 50 delle NTA prevede che in queste zone gli interventi potranno essere attuati nel rispetto dei parametri della LR 16/2003, compatibilmente alle norme paesaggistiche;
  - 12) per gli insediamenti rurali storicizzati dovranno essere predisposti appositi piani di recupero;
  - 13) l'aspetto degli edifici, la sagoma, i materiali, i colori, per un migliore inserimento nel paesaggio dovranno essere oggetto del redigendo Regolamento Edilizio e dei suoi allegati - nessuna controdeduzione e modifica necessarie;
  - 14) tale norma afferisce all'ambito di applicazione del Regolamento Edilizio Comunale cui si rimanda - nessuna controdeduzione e modifica necessarie;
  - 15) c'è l'obbligo di legge - nessuna controdeduzione e modifica necessarie;

- 4. APPROVARE**, ai sensi dell'art. 43, comma 2, della L.R. n.11/1999, il nuovo P.R.G. del Comune di Ortona, costituito dagli elaborati aggiornati alle controdeduzioni dei cittadini e degli Enti interpellati, di seguito elencati, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto:

TAVOLE DI ANALISI	
A01	Inquadramento di area vasta
A02	Inquadramento regionale
A03	Inquadramento di contesto
B01	Sistema infrastrutturale
B02	Sistema insediativo
B03	Sistema ambientale
B04	Attività industriali
B05	Attività commerciali
B06 (A-B)	Vincoli geologici e idrogeologici
B07 (A-B)	Vincoli ambientali

B08	Vincoli monumentali
B09 (A-B)	Vincoli archeologici
B10 (A-B)	Tutele sovraordinate
B11 (A-B)	Dotazioni tecnologiche (acqua)
B12 (A-B)	Dotazioni tecnologiche (sistema fognante)
B13 (A-B)	Dotazioni tecnologiche (rete elettrica)
B14 (A-B)	Dotazioni tecnologiche (rete gas metano)
B15 (A-B)	Dotazioni di beni e servizi (patrimonio indisponibile)
B16 (A-B)	Dotazioni di beni e servizi (patrimonio disponibile)
B17 (A-B)	Piani e programmi
B18 (A-B)	Azioni in corso
B19 (A-B)	Delimitazione del centro abitato
B20 (A-B)	Calcolo analitico delle densità edilizie
B21 (A-B)	Attuale dotazione di aree a standard urbanistico
B22 (A-B)	Verifica dei criteri del DM 1444/1968
B23	Atlante delle frazioni
B24	Edifici abbandonati e non più necessari alla conduzione del fondo
	Interventi in zona agricola
	Relazione uso del suolo

STUDIO DEL RISCHIO GEOLOGICO	
C01	Analisi Geologica
C02 (a-b)	Carta geologica
C03 (a-b)	Carta geomorfologica
C04 (a-b)	Carta clivometrica
C05 (a-b)	Carta del rischio da frana (P.A.I.)
C06 (a-b)	Carta della pericolosità (P.A.I.)
C07 (a-b)	Carta tridimensionale del territorio
C08 (a-b)	Carta della pericolosità da scarpata in rapporto al P.A.I.
C09 (a-b)	Carta della pericolosità da scarpata trasposizione attiva
C010 (a-b)	Carta della pericolosità idraulica (P.S.D.A.)
C011 (a-b)	Carta della stabilità potenziale di versante

TAVOLE DI PROGETTO	
D01	Visione strategica
D02 (a-b)	Zonizzazione del territorio comunale scala 1: 10.000
D02 (c-d-e-f)	Zonizzazione del territorio comunale scala 1: 5.000

D04	Norme tecniche di attuazione
D05	Relazione illustrativa

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA	
E01	Rapporto ambientale

5. **DARE ATTO** che gli elaborati del P.R.G. approvato con la presente deliberazione sono depositati presso il Servizio Programmazione e Gestione del Territorio comunale; che ai sensi dell'articolo 43 della L.R.n.11/99 l'avviso di avvenuta approvazione del P.R.G. sarà pubblicato da parte della Regione Abruzzo sul Bollettino Ufficiale della Regione medesima; che il P.R.G. entra in vigore dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso di cui sopra.  
Che l'avviso di avvenuta approvazione del P.R.G. sarà pubblicato a cura dell'Amministrazione comunale sul proprio sito web;
6. **STABILIRE** che l'approvazione del P.R.G. comporterà la sostituzione del vigente P.R.G., nonché di tutte le disposizioni regolamentari emanate dal Comune per le parti in contrasto con le disposizioni delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del P.R.G.;
7. **DISPORRE** la trasmissione del presente atto all'Amministrazione Provinciale unitamente agli elaborati di cui al punto 4 che precede;
8. **DEMANDARE** al Dirigente del Settore Attività Tecniche e Produttive, o chi per esso, gli adempimenti inerenti e conseguenti il presente provvedimento;
9. **DARE ATTO** che il presente provvedimento unitamente agli allegati sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune – Sezione Amministrazione Trasparente -Pianificazione e governo del territorio, ai sensi dell'art. 39 del D.lgs n. 33/2013 e s.m.i.

Inoltre,

IL COMMISSARIO AD ACTA DICHIARA, stante l'urgenza di procedere, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs n. 267/00.

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Commissario ad acta  
f.to Ing. Luciano Di Biase

Il Segretario Generale  
f.to Dott.ssa Evelina Di Fabio

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Ortona – [www.comuneortona.ch.it](http://www.comuneortona.ch.it) – in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi.

Ortona, 11/05/2022

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to **EVELINA DI FABIO**

---

La presenta copia è conforme all'originale.

Ortona, 11/05/2022

IL SEGRETARIO GENERALE  
**EVELINA DI FABIO**

---



**PARCO NAZIONALE DELLA COSTA TEATINA**

Legge n. 50 del 28/02/2001

**P01.a**

Perimetrazione del Parco

Scala: 1:25.000

Data: Aprile 2015

IL COMMISSARIO

Arch. Giuseppe De Dominicis





Collaborazione



Servizio Libreria e Pubblicazione Editrice  
 Direzione Provinciale n. 7 del 10/02/2015

**LEGENDA:**

-  Perimetro del Parco Nazionale della Costa Teatina
-  Zona 1 - di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e storico-culturale, con limitato o inesistente grado di antropizzazione;
-  Zona 2 - di valore naturalistico, paesaggistico e storico-culturale con maggior grado di antropizzazione;
-  Zona 3 - con accentuato grado di antropizzazione.
-  Limiti amministrativi comunali
-  Autostrada A14
-  Via Verde della Costa dei Tracocchi - Pista ciclo pedonale



ALLEGATO "A"  
AL N. 1429  
DI P.A. 2007/A



## CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile  
PROVINCIA DI CHIETI  
3° Settore- Attività Tecniche e Produttive



Prot. 38593  
Rif. CD\_77\_DC

### CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

#### IL DIRIGENTE DEL III SETTORE

**VISTA** l'istanza presentata in data 29.11.2018 al n° 37915, dal Sig. Pelliccia Giuseppe nato l'01.06.1054 a Castiglione M. Marino e residente a Francavilla a M. in C.da Foromorto 57 ai fini dell'ottenimento del Certificato di Destinazione Urbanistica per le particella individuata catastalmente al Foglio 1 – Mappali 21, 22, 23, 1052, 1053;

**VISTO** l'art. 30 del D.P.R. 6 Giugno 2001, n° 380 e s.m.i. che stabilisce i contenuti e le modalità per l'ottenimento del Certificato di Destinazione Urbanistica;

**VISTO** la Variante al Piano Regolatore Generale **approvato** con delibera di C.P. 30/11/1994, n° 88/12 e delibera di C.R. n° 87/24 del 21/01/1994.

**VISTO** il Nuovo Piano Regolatore Generale **adottato** con delibera del Consiglio Comunale n°81 del 20.10.2018 dichiarata immediatamente esecutiva.

**CERTIFICA** che i terreni e gli immobili sopra individuati ricadono:

RELATIVAMENTE al Piano Regolatore Generale, approvato con delibera di C.P. 30/11/1994, n° 88/12 e delibera di C.R. n° 87/24 del 21/01/1994:

*Le particelle individuate al Foglio 1 – Mappali 21, 22, 23, 1052, 1053, ricadono in "Zona del territorio destinata a Servizi Generali e Di Zona",*

RELATIVAMENTE al Nuovo Piano Regolatore Generale adottato con delibera del Consiglio Comunale n°81 del 20.10.2018 dichiarata immediatamente esecutiva.

- *Le particelle individuate al Foglio 1 – Mappali 21, 22, 23 ricadono in "Zona destinata a Attrezzature per il turismo" con specificità per quelle Turistiche Stagionali, disciplinata dall'art. 47 delle N.T.A. sotto riportate;*
- *Le particelle individuate al Foglio 1 – Mappali 1052, 1053 ricadono in "Zona destinata ad Arenile", disciplinata dall'art. 55 delle N.T.A. sotto riportate*

**Art. 47 Attrezzature per il turismo**

*Questa zona è destinata alla realizzazione di attrezzature di servizio e supporto all'attività turistica balneare, escludendo del tutto gli insediamenti di tipo residenziale e/o ricettivo.*

*Sono dunque ammesse in questa zona solo quelle attività che non comportino l'aumento del carico urbanistico permanente e quindi solo attrezzature e impianti per attività di servizio giornaliero al turismo balneare.*



Dette attrezzature possono essere stabilmente collegate al suolo e alle reti tecniche (e quindi "permanenti"), oppure temporanee e rimosse durante la stagione invernale (e quindi "stagionali"); è per questo che la zona è suddivisa in due sottozone:

- attrezzature turistiche permanenti;
  - attrezzature turistiche stagionali.
- Attrezzature turistiche permanenti

In questa zona possono essere realizzate le attrezzature e gli impianti a servizio dell'attività turistica balneare che non comportino un carico urbanistico continuativo, come a titolo di esempio non esaustivo:

- aree attrezzate per il parcheggio degli autoveicoli;
- aree per la sosta e il ristoro dei turisti;
- impianti sportivi all'aria aperta;
- piscine e giochi d'acqua scoperti;
- discoteche e locali da ballo all'aperto;
- centri di fitness a cielo aperto;
- spazi ludico-ricreativi di vario genere all'aperto.

Le attrezzature turistiche permanenti possono occupare il 60% della superficie fondiaria, con l'obbligo che il restante 40% sia destinato a verde alberato o cespugliato, anche eventualmente attrezzato; per ogni impianto è consentita la realizzazione di un piccolo edificio destinato a servizi nel limite di una superficie coperta pari al 10% della superficie fondiaria con altezza massima di ml 5,50.

- Attrezzature turistiche stagionali

In questa zona possono essere realizzate attrezzature e impianti a servizio dei bagnanti che comportino un uso circoscritto nel tempo, ancorché ripetuto e quindi stagionale, che per le loro caratteristiche garantiscano una facile rimozione e che siano effettivamente rimosse a fine stagione, come ad esempio non esaustivo:

- aree ombreggiate per la sosta e il ristoro;
- cabine spogliatoio e per il riposo;
- area giochi all'aperto;
- attrezzature per il gioco e per lo sport;
- custodia di imbarcazioni e attrezzature sportive;
- punti di ristoro.

Le attrezzature stagionali possono occupare fino al 70% della superficie fondiaria e coprirne non più del 10%; esse devono garantire la visuale libera da terra verso il mare per almeno il 30% del fronte; non possono avere altezza superiore a ml 3,50 e non devono prevedere allacci permanenti al terreno e alle eventuali reti tecniche; esse devono essere effettivamente rimosse nel periodo invernale e comunque non possono restare in sito per un periodo superiore a 150 giorni l'anno, comprensivo del tempo occorrente alla installazione e alla rimozione e rimessa in pristino delle aree.

#### Art. 55 Arenile

Questa zona è destinata alla salvaguardia della spiaggia, nonché alle attività di fruizione organizzata della stessa.

In questa zona è interdetta l'edificazione ai sensi dell'Art. 80, Comma 2, della LR 18/1983.

Oltre all'applicazione delle disposizioni tutte contenute nelle leggi di settore e negli strumenti di tutela sovraordinati, in questa zona si applica il Piano del Demanio Marittimo Regionale (PDMR) e il Piano del Demanio Marittimo Comunale (PDMC), se vigenti.

ti"), oppure  
divisa in due

▪ **ALTRI VINCOLI:**

- Le Particelle individuate al Foglio 1 – Mappali 21, 22, 23, 1052, 1053 ricadono in Zona sottoposta a vincolo paesaggistico a sensi dell'art. 42 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.;
- Le Particelle individuate al Foglio 1 – Mappali 21, 22, 23, 1052, 1053 ricadono all'interno della Zona di "Pericolo Idraulico medio" in relazione al P.S.D.A., Piano Stralcio di Difesa dalle Alluvioni, ai sensi della Legge n. 183 del 18/05/1989, L.R. n. 81 del 16/09/1998, L.R. n. 43 del 24/08/2001 e s.m.i.


are che non

Tale certificazione ha validità annuale così come disposto dal comma 3 dell'art. 30 del D.P.R. 6 Giugno 2001, n° 380 e s.m.i..

Ortona, 05 dicembre 2018

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Ing. Milena Coccia



il restante  
consentita la  
a superficie

G/P

no un uso  
una facile


10%; esse  
ere altezza  
sse devono  
superiore a  
delle aree.

ssa.

ordinati, in  
Comunale



Amministrazione Prov. - CHIETI  
SERVIZIO URBANISTICO  
PROT. N. 896  
DATA 29 LUG. 1994



DATA \_\_\_\_\_  
ALLEGATO \_\_\_\_\_  
**COMUNE DI \_\_\_\_\_**  
**ORTONA**  
MEDAGLIA D'ORDO AL VALORE CIVILE  
PROVINCIA DI CHIETI

**COMMITTENTE \_\_\_\_\_**  
**COMUNE DI ORTONA**  
*Allegato alla deliberazione  
del Consiglio Comunale*

*n. 556 del 27.6.94  
Il Communeo Stradolmano  
F. To. Sotano  
Il Segretario generale  
F. To. Sotano*

**TAV.**

# VARIANTE AL P.R.G.

CON RECEPIMENTO DEL PIANO REGIONALE PAESISTICO

**NORME TECNICHE DI  
ATTUAZIONE DELLA  
VARIANTE AL P.R.G.**



 **POINT LINE**  
MODUL-CAD  
STUDIO TECNICO

ARCH. **LUIGI CARINCI**  
CORSO GARIBALDI, 36  
ORTONA - TEL. 9063265

	Villa Caldari.....	"	30
Art. 40	- Zona Ospedaliera.....	"	30
Art. 41	- Zona per Campaggi.....	"	30
Art. 42	- Zona destinata ad insediamenti di carattere commerciale per le fiere e mercati (Zona FD)	"	31
Art. 43	- Zona destinata ad insediamenti di carattere industriale (Zona D).....	"	31
Art. 44	- Parte del territorio destinata ad usi agricoli (Zona E).....	"	32
Art. 45	- Norme di salvaguardia e transitorie per le previsioni in variante al P.R.G. vigente....	"	33

**TITOLO IV - Norme relative alle aree interessate dal Piano Regionale Paesistico**

**CAPITOLO I - Norme generali**

Art. 46	- Finalita' e aspetto del Piano Paesistico....	pag.	34
Art. 47	- Classificazione degli usi compatibili.....	"	34
Art. 48	- Aree di particolare entita' e piani di dettaglio "	"	35
Art. 49	- Schede progetto .....	"	36
Art. 50	- Aree di cava.....	"	36
Art. 51	- Alvei dei fiumi.....	"	36
Art. 52	- Le spiagge .....	"	37
Art. 53	- Aree e siti archeologici.....	"	38
Art. 54	- Tutela delle coste.....	"	38
Art. 55	- Sistemazione aree verdi.....	"	38
Art. 56	- Studio di compatibilita' ambientale.....	"	38
Art. 57	- Indici edificatori nelle zone interessate dal Piano Paesistico - Zone A1-A2-A3-B1-B2-C2-D..	"	39

**CAPITOLO II - Disposizioni sugli usi compatibili delle strutture**

Art. 58	- Zona A1 - Unita' costitutive.....	"	40
Art. 59	- Zona A1 - Disposizioni sugli usi compatibili..	"	40
Art. 60	- Zona A2 - Unita' costitutive.....	"	41
Art. 61	- Zona A2 - Disposizioni sugli usi compatibili..	"	41
Art. 62	- Zona A3 - Unita' costitutive.....	"	42
Art. 63	- Zona A3 - Disposizioni sugli usi compatibili..	"	43
Art. 64	- Zona B - Descrizione.....	"	44
Art. 65	- Zona B1 - Unita' costitutive.....	"	44
Art. 66	- Zona B1 - Disposizioni sugli usi compatibili..	"	44
Art. 67	- Zona B2 - Disposizioni sugli usi compatibili..	"	45
Art. 68	- Zona C - Descrizione.....	"	45
Art. 69	- Zona C2 - Disposizioni sugli usi compatibili..	"	46
Art. 70	- Zona D - Disposizioni sugli usi compatibili..	"	46

la regimazione delle acque previo studio di compatibilità ambientale.

c) Gli Enti competenti dovranno determinare i limiti della potenziale massima esondazione dei corsi di acqua. Tale fascia potrà essere delimitata unicamente da barriere naturali e in essa sono consentiti, oltre le opere di presidio, unicamente lavori di piantumazione e vegetazione destinate allo sviluppo della vegetazione ripariale, passeggi pedonali, ponti, attraversamenti infrastrutturali dell'alveo. E' comunque consentita in quest'area la proppicoltura.

d) Nella fascia fino al raggiungimento di 150 mt. dal confine esterno dell'area golenale per gli alvei caratterizzati da vegetazione, e di 50 mt. per gli alvei nudi ed incassati, e' consentito il permanere di destinazioni d'uso agro-silvo-pastorale, che non comporti la realizzazione d'infrastrutture e strutture di supporto. Nel caso di previsioni di parchi naturali fluviali, in questa fascia sarà consentita la realizzazione di attrezzature ricreative del parco e servizi accessori.

e) Gli interventi di reimpianto vegetazionale dovranno essere realizzati con essenze che si caratterizzeranno per una maggiore rusticità e capacità di rapido sviluppo vegetativo.

f) Nelle fasce suddette e' necessario rispettare la condizione naturale dei luoghi, evitando di immettere sul territorio interessato le attività in contrasto con l'uso degli elementi naturali: suolo, acqua, aria, evitando così, ogni apporto inquinante.

#### Art. 52 Le spiagge

1. Lungo tutta la fascia di spiaggia gli interventi dovranno rapportarsi alle seguenti finalità:

- conservare le caratteristiche bioclimatiche dell'habitat, delle condizioni idrobiologiche del mare, idonee alla vita della fauna ittica;

- preservare dall'erosione la costa, tramite tutti gli accorgimenti tecnici in atto ed in fase di studio;

- tutelare la percorribilità della riviera da eventuali insabbiamenti con l'organizzazione di sistemi di protezione in fregio ai marciapiedi;

- tutelare e valorizzare i tratti di spiaggia libera, con minime attrezzature di servizio all'attività balneare;

- uniformare tutti gli elementi di arredo urbano, comprese le insegne e gli appositi spazi per affissioni pubblicitarie e tutte le strutture mobili di supporto all'attività balneare.

2. Entro una fascia di 200 metri dalla linea indicata definito dal confine interno del Demanio Marittimo sono compatibili i seguenti interventi:

1) nuovi accessi unicamente pedonali e/o ciclabili, che non comportino sensibili alterazioni dei suoli;

2) opere di ricostruzione del manto vegetale costiero e dei boschi retrostanti, costituzione di pinete costiere;

3) attrezzature di aree di sosta pedonale, discese a mare, passeggiate;

4) costruzione di fabbricati adibiti a spogliatoi, punti di ristoro, servizi igienici ed altri servizi connessi all'attività balneare, solo in mancanza o di insufficienza dei fabbricati esistenti;

5) nuove strutture ricettive all'aria aperta esterne all'area del Demanio Marittimo;

6) aree a verde attrezzate ed attrezzature all'aperto per il tempo libero, parchi e giardini, con la esclusione di attrezzature sportive specialistiche e di spettacolo e con l'obbligo di mantenere, adibite a zone boscate o meno, almeno il 50% dell'area;

7) attività agricole;

8) attrezzature di parcheggio, purché al margine esterno della fascia dei 200 metri dall'arenile, ma direttamente collegati con questo, e che non comportino lavori di scasso del terreno.

3. All'interno della fascia dell'arenile potranno essere previste unicamente attrezzature balneari, realizzate in materiali leggeri

e smontabili; in assenza dei Piani Particolareggiati Attuativi e/o dei piani spiaggia, gli stabilimenti esistenti potranno subire solo adeguamenti igienici e funzionali. Gli impianti vegetazionali esistenti, siano essi di alto fusto (pinete, alberature lungo i cigli stradali e i fossi, filari, etc.) o arbustivi, sono vincolati al mantenimento.

#### Art. 53

##### Arece e siti archeologici

1. Le aree e siti archeologici individuati in sede di analisi, indipendentemente dal valore relativo loro attribuito, fanno parte integrante del patrimonio ambientale. 2. Tali aree e siti, sono soggetti a speciale tutela, anche in assenza di specifici provvedimenti assunti dalla competente Soprintendenza e fino a che non intervengano gli stessi. 3. Il perimetro delle aree interessate sono riportate nelle tav. 1a-1b-1c- e tav. 4. Per gli interventi che comportano opere di scavo nelle aree con vincolo archeologico, si richiede la preventiva trasmissione dei progetti alla Soprintendenza Archeologica.

#### Art. 54

##### Tutela delle coste

1. Le limitazioni stabilite dall'art. 80 della L.R. 12 aprile 1983, n. 18, seguitano ad applicarsi limitatamente alle aree non ricomprese nel presente P.R.P. o in altri Piani di Settore adottati ai sensi dell'art. 6 della stessa Legge Regionale, nonché a quelle non disciplinate da specifiche disposizioni di tutela in applicazione dell'art. 1 della Legge 8 agosto 1985, n. 431 e fino all'approvazione del Piano Territoriale della Provincia.

#### Art. 55

##### Sistemazione aree verdi

1. Per gli interventi di sistemazione delle aree verdi, promossi da operatori pubblici che vengano individuati in sede di programmazione settoriale, lo studio di compatibilità ambientale, laddove previsto, deve essere parte integrante dei criteri di progettazione ai vari livelli (preliminare, di massima esecutiva) con particolare riguardo alla valutazione di ipotesi alternative di tracciato. 2. Per la salvaguardia di tali aree deve essere individuata una fascia di rispetto della profondità di mt. 200, nella quale sono ammissibili interventi finalizzati alla fruizione delle stesse. 3. In sede di redazione degli strumenti di pianificazione urbanistica e/o territoriale e facoltà degli Enti Territoriali procedere alla riformulazione e perimetrazione delle fasce come sopra individuate, anche con profondità minor, qualora vi siano adeguate motivazioni. Sono comunque ritenuti compatibili i seguenti interventi:  
a) interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo, rivolti a conservare e ripristinare spazi interni, conformazioni, volumetrie, strutture architettoniche, in particolare tutti gli elementi che concorrono alla determinazione del pregio storico-ambientale e/o artistico-architettonico;  
b) interventi di ristrutturazione edilizia parziale limitatamente alle parti che siano irrilevanti in ordine al pregio storico ambientale dell'emergenza e subordinatamente alla elaborazione di un progetto esteso all'intero emergenza.

#### Art. 56

##### Studio di compatibilità ambientale

1. Le presenti norme obbligano alla verifica, ed un più puntuale approfondimento sulla compatibilità ambientale, il soggetto proponente, pubblico o privato, al fine di ottenere il nulla-osta prescritto dalla Legge 24 giugno 1939, n. 1497 e successive norme integranti, deve integrare la usuale documentazione progettuale



Francavilla al mare li 09/03/2024

Spett.le

**NP FRANCAVILLA WIND S.r.l.**

Galleria Passarella, 2 - 20122 Milano (MI)

C.F./ Part. IVA 12502520963

Pec: [npfrancavillawind@legalmail.it](mailto:npfrancavillawind@legalmail.it)

**Oggetto:** Progetto di un impianto eolico offshore denominato "Parco eolico off-shore Medio Adriatico" per la produzione di energia elettrica, collocato nel Medio Adriatico, di potenza pari a 800 MW e di un impianto storage di potenza pari a 200 MW - Codice procedura (ID\_VIP/ID\_MATTM): 10572

**Osservazione al posizionamento della buca giunti e cabina di trasformazione**

Il sottoscritto Pelliccia Angelo

, a seguito di consultazione del portale del Ministero dell'ambiente

ho notato che è stato depositato un progetto in fase di valutazione, per la costruzione di un Parco Eolico off-shore, tra la documentazione presente ho notato che la cabina di trasformazione e la buca giunti sono ubicate sulle particelle 23 e 1053 del foglio 1 di Ortona, essendo le stesse di mia proprietà vi evidenzio che il lotto su cui si vuole intraprendere tale opera secondo il PRG prodotto nel 2007 e approvato dopo tante battaglie ambientali solo nel 2021 ha come destinazione Turistico ricettiva, essendo prospiciente il mare e rientrante nella fascia dei 300 mt. dalla costa è sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi art. 142 Dlgs. 42/2004 e ricadono all'interno della Zona di Pericolo Idraulico Medio/Alto in relazione al Piano di Difesa dalle Alluvioni, ai sensi della Legge 183 del 18/05/1989, L.R. 81 del 16/09/1998 e L.R. 43 del 24/08/2001, ed inoltre rientra nell'area di interesse del Parco della Costa Teatina ed all'interno dell'area urbana della contrada Postilli.

**Stante quanto sopra vi chiedo la possibilità di ubicare in area diversa l'ammarraggio a terra dei cavi, il posizionamento della Cabina di Trasformazione e la fossa di giunzione tra Cavo Marino/Terrestre.**

A tale proposito vi segnalo che in corrispondenza della foce del fiume foro, vi sono aree di competenza di Enti locali come Comune di Ortona e Provincia di Chieti e Consorzio di Bonifica, residui di esproprio per la costruzione della viabilità Postilli Riccio, tali aree distanti appena 200 mt dal punto da voi scelto per le operazioni di terra sono allo stesso tempo raggiungibili sia via mare che via terra per tutte le lavorazioni del caso e sono meno impattanti visivamente allo stato dei luoghi, essendo sottostanti il ponte su fiume foro. Oltre a questi punti, su potrebbe optare per qualche area all'interno del porto di Ortona o altre aree in corrispondenza del porticciolo di Francavilla al mare che non impattano direttamente sulle Proprietà private.

Inoltre, vi evidenzio che da verifica del particellare di esproprio il valore reale di mercato delle p.lle 23 e 1053 del foglio 1 di Ortona è di 180,00 €/mq. sulla base della destinazione urbanistica e da verifiche di atti di vendita per aree simili nella zona verso la stazione di Tollo e da quanto corrisposto a livello di IUC/IMU all'amministrazione comunale del Comune di insidenza del terreno in questione, che è di 1.411 euro/anno. L'attività da voi proposta impatterebbe in maniera significativa sull'intera zona, con perdita di valore, sconfigurazione del lotto ed improduttività ai fini turistici della restante parte di proprietà.

Certi di una fattiva collaborazione porgo distinti saluti

Pelliccia Angelo



Vi si allegano:

- Tavola vincoli ambientali sull'area
- Tavola del Parco Nazionale della Costa Teatina
- Certificato di destinazione urbanistica p.lle 23 e 1053
- Determina Approvazione del PRG del Comune di Ortona

